

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3248 DEL 11/11/2021

Servizio Personale

OGGETTO: SIG.RA SUPPA ANNAMARIA – COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO - CAT. B3). COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 23 BIS DEL D.LGS N.165/2001, MODIFICATO DALLA LEGGE 56/2019 C.D “LEGGE SULLA CONCRETEZZA” DAL 12.11.2021 AL 30.06.2022.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Letta l'istanza della dipendente sig.ra Suppa Annamaria dell'11.11.2021 acclarata al protocollo generale al n. 97301 in pari data, con la quale chiede un periodo di aspettativa senza retribuzione ai sensi della normativa di cui all'oggetto, per assumere un incarico a tempo determinato come personale ATA presso l'Istituto “ITET Cassandro – Fermi – Nervi” di Barletta, a decorrere dal 12.11.2021 sino al 30.06.2022;

Letto l'art. 39 comma 1 del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Locali 2016/2018 del 21/5/2018, attualmente vigente, che testualmente recita: “Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio”.

Letti i commi 2 e 3 del medesimo articolo che testualmente recitano: “L'aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto” e “ ai fini del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia”.

Letto altresì l'art. 23 bis del D.Lgs n.165/2001, modificato dalla legge 56/2019 c.d “Legge sulla Concretezza” che testualmente recita: “... i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili gli avvocati e i procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'Amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati.....”

Dato atto che la dipendente sig.ra Suppa Annamaria non ha fruito nel corso dell'ultimo triennio di alcuna aspettativa senza retribuzione, sicchè sussistono i presupposti per la concessione del periodo di aspettativa come richiesto, e più precisamente con decorrenza **dal 12.11.2021 al 30.06.2022**, non superandosi nel triennio i complessivi dodici mesi.

Vista la nota del dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane dell'11.11.2021 con prot

n.97444 con la quale si chiedevano indirizzi al Sindaco circa la possibilità della concessione dell'aspettativa senza assegni per il periodo surrichiamato della dipendente in parola;

Visto il parere favorevole espresso in data 11.11.2021 dal Capo Servizio dell'Ufficio di Gabinetto su delega sindacale circa la concessione di tale aspettativa;

Ritenuto pertanto di poter accogliere la richiesta di aspettativa avanzata dalla dipendente sig.ra Suppa Annamaria e quindi procedere alla concessione dell'aspettativa di che trattasi.

VISTE:

- il CCNL funzioni Locali 2016/2018.
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 70 del 29.05.2020;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*";
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*"; la Legge n. 241/1990 e s.m.i., recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la legge 56/2019 c.d. Legge sulla Concretezza di modifica dell'art.23 bis del D.Lgs n.165/2001;
- la Deliberazione di C.C. n. 38 del 29.08.2018 avente ad oggetto:"Ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale ex art. 243 bis, D.Lgs n.367/2000 e richieste di accesso al Fondo di rotazione ex art.243 ter, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATE le Deliberazioni di Consiglio comunale nn. 37 e 38 entrambe del 29/08/2018, relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui l'Ente ha ricorso;

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione di Consiglio comunale n.7 dell'11/03/2021 avente ad oggetto "*Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Andria, approvato con Deliberazione di C.C. n. 56 del 27/11/2018- Rimodulazione ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5, del D.Lgs n.267/2000*";

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio comunale n°40 del 21/07/2020 avente ad oggetto: "*Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e documenti allegati (art. 11 D. Lgs. n.118/2011)*";

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio comunale n°46 del 10/08/2020 avente ad oggetto: "*Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art.227 del D. Lgs n.267/2000*";

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2021 di approvazione dell'Esercizio Provvisorio anno 2021. Presa d'atto del bilancio di esercizio provvisorio ed approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio anno 2021;

DATO ATTO che in l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto è curata dalla scrivente, in qualità di responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

RITENUTA la propria competenza in qualità di Dirigente ad interim Risorse Umane, giusta Decreto Sindacale n. 984 del 01.10.2021.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) di collocare la dipendente sig.ra Suppa Annamaria – “Collaboratore Professionale Amministrativo” – cat. B3) a tempo indeterminato di questo Comune, in aspettativa senza retribuzione per il periodo **dal 12.11.2021 al 30.06.2022** ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs n.165/2001, modificato dalla legge 56/2019 c.d. Legge sulla Concretezza, per assumere un incarico a tempo determinato finalizzato a prendere servizio come personale ATA presso l’Istituto “ITET Cassandro – Fermi – Nervi” di Barletta.
- 2) di riservarsi la facoltà di richiamare in servizio la dipendente sig.ra Suppa Annamaria per sopravvenute eventuali esigenze di servizio.
- 3) di precisare, altresì, che durante il suddetto periodo, la dipendente sig.ra Suppa Annamaria non maturerà il diritto alla retribuzione, alla tredicesima mensilità nonché alle ferie e alle festività sopresse in rapporto alla durata dell'aspettativa.
- 4) di disporre, che al rientro in servizio la dipendente sig.ra Suppa Annamaria riprenderà il suo posto di lavoro con l'anzianità che le spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
- 5) di notificare il presente provvedimento alla dipendente e al Dirigente responsabile del Settore di appartenenza per quanto di rispettiva competenza.
- 6) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs n.33/2013, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.97/2016.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3248 DEL 11/11/2021

OGGETTO: SIG.RA SUPPA ANNAMARIA – COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO - CAT. B3). COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 23 BIS DEL D.LGS N.165/2001, MODIFICATO DALLA LEGGE 56/2019 C.D "LEGGE SULLA CONCRETEZZA" DAL 12.11.2021 AL 30.06.2022.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Personale

Ottavia Matera / INFOCERT SPA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
